

**Allegato a) alla deliberazione di Consiglio Comunale n 38 del 26.11.2013
DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2013, DELLE ALIQUOTE, E DELLE DETRAZIONI,
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.**

INDICE:

- **art.1 aliquote**
- **art.2 detrazioni**
- **art.3 entrata in vigore**

Art. 1 - Aliquote

Per l'anno 2013 sono stabilite – ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 12bis del D.L.201/11, convertito dalla legge 214/2011 e successive modificazioni le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

1) aliquota dello 0,1 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 –diminuzione 0,1 punti percentuali)

relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, diversi dalla categoria D;

2) aliquota dello 0,4 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

3) aliquota dello 0,4 per cento

corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

4) aliquota dello 0,4 per cento

corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'unità immobiliare, e pertinenze ammesse, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

5) aliquota dello 0,4 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11-)

relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel

Comune, a condizione che il canone versato alla cooperativa dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

6) aliquota dello 0,4 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11- diminuzione di 0,36)

relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, a condizione che il canone versato dal socio assegnatario dell'immobile sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

7) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale,

8) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente alle unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997;

9) aliquota dello 0,76 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11)

relativamente ai terreni agricoli:

- posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
- posseduti in comproprietà da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, qualora siano il coniuge e/o parenti entro il 1° grado in linea retta del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo professionale
- posseduti in proprietà esclusiva da soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli

professionali e condotti dal coniuge e/o parente in linea retta fino al 1° grado, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in base a regolare contratto d'affitto o di comodato d'uso.

10) aliquota dell'1,06 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,3 punti percentuali)

relativamente a tutti gli immobili rientranti nelle categorie B e D/5

11) aliquota ordinaria dello 0,9 per cento

(corrispondente ad aliquota base dell'art.13 D.L.201/11 + aumento 0,14 punti percentuali)

relativamente alle tutte le altre unità immobiliari(diverse di quelle di cui al punto 10), categorie catastali A e C – (escluse abitazioni principali e pertinenze) e D (esclusi D5), ai terreni agricoli (diversi di quelli di cui al punto 9) e alle aree edificabili .

La legge di stabilità 2013 (art 1, c.380, legge n. 228/2012) ha “**riservato allo Stato il gettito dell'Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**” calcolato ad aliquota standard dello 0,2% per i rurali strumentali e dello 0,76% per gli altri.

Ne consegue che per tali immobili , cui l'aliquota fissata dal Comune di Trecenta è il 0,9%, l'imposta va suddivisa applicando alla base imponibile :

- L'aliquota “standard” dello 0,76% a favore dello Stato
- L'aliquota dello 0,14 % a favore del Comune

Tutte le aliquote assimilate a quella relativa all'abitazione principale sono al netto dell'imu statale.

Art. 2 – Detrazione

1 in base all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art.13 comma 2 del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

2. La detrazione si applica anche:

a) all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;

b) all'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

c) alle unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92, come modificato dall'art 2 del D.L. n. 102/2013, convertito con la legge n. 124/2013 ; alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

d) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari come stabilito dall'art 2, comma 4 del D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 124/2013.

Art. 3 - Entrata in vigore

1. Le aliquote e le detrazioni si applicano dal 1° gennaio 2013.